



BMTI

CONVENZIONE A TITOLO NON ONEROSO FINALIZZATA ALL'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI DI B.M.T.I. S.C.P.A.

TRA

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero REA RM-942928, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Riccardo Cuomo _____
_____;

(di seguito anche “**BMTI**”)

E

la **società/Ente/soggetti con diversa natura giuridica** _____ con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale n. _____, partita IVA _____, iscrizione R.E.A. n. _____, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore _____ nato a _____, il _____, C.F. _____;

(di seguito anche “**Proponente**” o “**Soggetto convenzionato**”)

(di seguito anche la “**Parte**” o congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- Con Avviso pubblico dell'11 giugno 2025, BMTI ha reso noto l'intenzione di acquisire manifestazioni di interesse di persone fisiche o giuridiche (cd. Proponenti) al fine di stipulare convenzioni non onerose con i dipendenti e personale di BMTI (di seguito anche “Beneficiari”);
- il Proponente ha presentato una proposta (Allegato 2) a condizioni migliorative per i dipendenti di BMTI (di seguito “Beneficiari”);
- tale offerta è stata ritenuta coerente con gli obiettivi di BMTI;
- la presente convenzione (di seguito “Convenzione” o “Accordo”) sarà realizzata senza oneri economici a carico di BMTI, restando a totale carico del Proponente l'organizzazione e la copertura dei relativi costi;

Tanto ritenuto e premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente



Convenzione.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

2.1. Il Proponente eroga il servizio /fornitura alle condizioni indicate in sede di proposta (Allegato 2), anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, e che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

2.2 Il Proponente dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.

Art. 3 Durata

3.1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 4 Obblighi e impegni delle Parti

4.1 Il Proponente si obbliga a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato 2, parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

4.2 Il Proponente dichiara altresì di assumere, ed assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

4.3 I dipendenti dell'Amministrazione che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

4.4 Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nell'Allegato 2 nonché alle condizioni economiche.

4.5 Il Proponente si obbliga a non utilizzare il logo e/o a spendere il nome di BMTI per nessuna finalità, in particolare finalità commerciali o pubblicitarie.

Art.5 Responsabilità

5.1 Nessuna responsabilità, né contrattuale, né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata a BMTI, tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogati in virtù della presente Convenzione.



Art. 6 Recesso

6.1 A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno 20 giorni, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

6.2 Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta. Il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

6.3 In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 7 Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo.

7.2 In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito anche GDPR”), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

7.3 I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.

Per il Proponente
